



COMUNE DI ALA


Provincia di Trento


Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221


www.comune.ala.tn.it

pec: comuneala.tn@legalmail.it

IL SINDACO

 0464/678716

 sindaco@comune.ala.tn.it



Ala,

Preg.mo Consigliere
Trainotti Angelo
Movimento 5 Stelle
Via S. Martino n. 32
38061 Ala (TN)
Pec: trainotti.angelo@pec.it

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta relativa a "Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza del Consiglio di Stato n.1151 pubblicata in data 13.02.2020"
(n. 11721 di prot. dd. 27/7/2020)

Rispondo all'interrogazione in oggetto riportando un estratto delle premesse della delibera consiliare approvata in data 28 luglio 2020 per quanto in oggetto:

"Al fine di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2016, n. 2000, resa nella controversia insorta tra il Comune di Ala ed i signori Bazzanella Nadia e Bazzanella Giuseppe in relazione alla Convenzione urbanistica ex art. 54 L.P. n. 22/1991 di data 25 marzo 2003, che allo stato mostrava non poche difficoltà di interpretazione e applicazione, evitando potenziali profili di responsabilità anche a seguito di inerzia, la giunta comunale di Ala con deliberazione n. 111 di data 18 giugno 2019 ha deciso di presentare ricorso per ottemperanza, al fine di dare corretta esecuzione alle statuizioni in esame e di fare definitiva chiarezza in ordine alla portata delle stesse ed evitare di incorrere in una colpevole inerzia.

In mancanza di accordo tra le parti sul quantum degli importi da portare in detrazione rispetto all'equivalente monetario riconosciuto a titolo di deprezzamento degli immobili in proprietà Bazzanella, l'unico strumento a disposizione pareva essere rappresentato dall'avvio di un'azione di ottemperanza per il tramite di ricorso regolato dall'art. 112 e segg., c.p.a., al fine di ottenere la determinazione giudiziale della predetta somma, ai sensi dell'art. 34, co. 4, c.p.a., da valere eventualmente anche quale richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della decisione ai sensi dell'art. 112, co. 5, c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con sentenza n. 1151 pubblicata in data 13 febbraio 2020, pervenuta al n. 2736/2020 di

protocollo comunale, ha respinto il ricorso presentato dal comune di Ala per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 18 maggio 2016 n.2000 (ricorso n. 9478/2019 R.G.), condannando il Comune di Ala a rifondere agli intimati Nadia e Giuseppe Bazzanella le spese del giudizio, che ha liquidato in complessivi euro 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Con comunicazione di data 18 marzo 2020, pervenuta al n. 5070/2020 di protocollo comunale l'avvocato di controparte ha quantificato l'importo complessivamente dovuto in euro 7.295,60 (compreso rimborso spese 15%, CNPA 4% e IVA 22%) come da riepilogo spese allegato.

L'importo risulta interamente finanziato e libero per l'impegno di spesa a carico del cap. 275 del bilancio di previsione in corso, ed è stato riconosciuto a risarcimento per l'intero importo dalla compagnia di assicurazione ITAS con quietanza di data 22 aprile 2020 (in allegato), interamente incassata in data 2 luglio 2020."

Tutte le delibere sono sempre per legge corredate dei relativi pareri.

L'Amministrazione comunale non svolge attività di indagine che spettano agli organi competenti.

Distinti saluti

IL SINDACO
p.i. Claudio Soini

